

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

APRILE / GIUGNO

2024

rivista.dirittobancario.it

DIREZIONE

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

COMITATO DI DIREZIONE

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

COMITATO SCIENTIFICO

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,
FRANCESCO TESAURO+

COMITATO ESECUTIVO

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

COMITATO EDITORIALE

GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI, ALESSANDRA
CAMEDDA, GABRIELLA CAZZETTA, PAOLA DASSISTI, ALBERTO
GALLARATI, EDOARDO GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI
(SEGRETARIO DI REDAZIONE), PAOLA LUCANTONI, EUGENIA
MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, ALBERTO MACER, MASSIMO
MAZZOLA, EMANUELA MIGLIACCIO, FRANCESCO PETROSINO,
ELISABETTA PIRAS, CHIARA PRESCIANI, FRANCESCO QUARTA,
GIULIA TERRANOVA, VERONICA ZERBA

COORDINAMENTO EDITORIALE

UGO MALVAGNA

DIRETTORE RESPONSABILE

FILIPPO SARTORI

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI.

LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

Rivista | dottrina
di Diritto Bancario | e giurisprudenza
commentata

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

Il meccanismo autorizzativo all'attività bancaria come fattispecie a formazione progressiva, tra procedimento amministrativo e criterio della "sana e prudente gestione"

SOMMARIO: 1. L'autorizzazione all'attività bancaria e la sua funzione - 2. L'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione - 3. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione - 4. Revoca dell'autorizzazione - 5. Autorizzazione allo stabilimento in Italia di prima succursale di banca di Stato terzo - 6. Notazioni sull'albo delle banche come ultimo passaggio di una fattispecie a formazione progressiva.

1. L'autorizzazione all'attività bancaria e la sua funzione

L'esercizio dell'attività bancaria costituisce attività riservata e sottoposta ad autorizzazione sin dai Regi Decreti del 1926 (1511 e 1830), in risposta alla crisi della banca mista¹. Infatti, l'art. 2 del R.D. 1511/1926 stabiliva espressamente che non si potesse, da parte dei soggetti interessati a svolgere l'impresa bancaria, *"iniziare le operazioni, né aprire sedi e filiali nel regno, nelle colonie e all'estero, se non ne abbiano ottenuta autorizzazione con decreto al ministro per le finanze, di concerto col ministro per l'economia nazionale, sentito il parere dell'istituto di emissione"*.

La disciplina era stata introdotta, come noto, al fine di limitare la proliferazione incontrollata degli enti deputati a esercitare l'impresa bancaria, che aveva comportato rilevanti rischi per la stabilità del sistema creditizio italiano². Lo spirito della citata norma fu sostanzialmente ripreso dalla legge bancaria del 1936-1938, il cui art. 28 prevedeva che *"Le aziende di credito [...] non possono costituirsi, né iniziare le operazioni, né istituire sedi, filiali, succursali, agenzie, dipendenze, recapiti (in appresso indicati complessivamente come*

¹ A. BENOCCI, *sub* Art. 14, in *Commentario al Testo Unico Bancario*, S. BONFATTI (a cura di) e coordinato da G. Falcone, Pisa, 2021, t. 1, 75.

² S. TRICOMI, *sub* Art. 14, in *Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, C. COSTA (a cura di), Torino, 2013, I, 127; A. BENOCCI, *I controlli pubblici sull'accesso al mercato creditizio e sulla crescita territoriale delle banche: vecchi principi e nuove complessità alla luce dell'attuazione in Italia del SSM*, in *Ianus Diritto e Finanza*, 2020, 224.

"sedi e filiali") nel regno, nelle colonie e all'estero, se non ne abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'ispettorato".

L'articolo in questione, inoltre, prevedeva un meccanismo di limite alla costituzione delle società bancarie analogo all'attuale (v. *amplius infra*), stabilendo che le formalità prescritte "per la legale costituzione delle società non possono eseguirsi relativamente alle aziende di credito che si costituiscono in tale forma, se non è esibito alle competenti autorità l'originale o la copia autentica della autorizzazione dell'ispettorato". Pertanto, già con la legge bancaria del 1936-38 l'autorizzazione era prodromica sia alla costituzione dell'impresa bancaria societaria, sia all'avvio delle operazioni creditizie, come è oggi previsto dall'art. 14 t.u.b.

L'autorizzazione era rilasciata dall'IDREC -Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito-, organo tecnico (in quanto sottoposto alla direzione del Governatore della Banca d'Italia) ma non indipendente sul piano politico (visto che era posto "alle dipendenze di un Comitato di Ministri economici presieduto dal Capo del Governo"³).

La discrezionalità di cui godeva l'IDREC ai fini del rilascio dell'autorizzazione era sostanzialmente illimitata e poteva, pertanto, condizionare l'apertura del mercato bancario⁴.

Solo nel 1985, con il d.p.r. n. 350 (in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/80), veniva ancorato il rilascio dell'autorizzazione alla presenza di determinate condizioni oggettive⁵,

³ A. BENOCCI, *sub* Art. 14, *op. cit.*, 76 s. In tema di ingerenza dell'Autorità sulla nascita dell'ente creditizio v. PATRONI GRIFFI, *Sub art. 14*, in *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Commento al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385*, F. BELLI, G. CONTENTO, A. PATRONI GRIFFI, M. PORZIO e V. SANTORO (a cura di), I, Bologna, 2007, 236; DE TROIA, *Sub art. 14*, in *La nuova legge bancaria. Commentario*, P. FERRO-LUZZI e G. CASTALDI (a cura di), I, Milano, 1996, 244; A. NIGRO, *L'autorizzazione "all'attività bancaria" nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia*, in *Dir. banca e mercato finanz.*, 1994, 285.

⁴ F. VELLA e G. BOSI, *Diritto ed economia di banche e mercati finanziari*, Bologna, 2019, 168.

⁵ Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.p.r. 350/1985, "L'autorizzazione all'esercizio di tale attività è rilasciata dalla Banca d'Italia alle condizioni che seguono, ferme le altre di applicazione generale:

a) *esistenza di un capitale nel caso di società azionarie, a responsabilità limitata e cooperative ovvero di un capitale o fondo di dotazione nel caso di enti pubblici, di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;*

senza che si potesse (in forza della citata direttiva) tener conto di esigenze *lato sensu* politiche e/o di mercato⁶, che avevano fino ad allora caratterizzato il procedimento autorizzativo⁷.

L'implementazione definitiva della prima direttiva comunitaria avviene, nel nostro ordinamento, con il d. lgs. 481/1992 e con il Testo Unico Bancario. Pertanto, ormai l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ha la funzione di dar luogo a una forma di "*cautela necessaria per consentire solo a soggetti particolarmente qualificati l'esercizio di un'attività che coinvolge*" interessi collettivi dotati di rilevanza costituzionale, tant'è che in assenza di autorizzazione si va incontro a responsabilità penale (artt. 130 e 131 t.u.b.)⁸.

2. *L'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione*

L'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è la Banca Centrale Europea, la quale opera su proposta della Banca d'Italia (art. 14, comma 2 t.u.b.). La proposta dell'Autorità nazionale può essere condizionata, così come può essere condizionata la decisione sia positiva (con imposizioni di obblighi, e non di semplici raccomandazioni, al soggetto richiedente) che negativa della Autorità di vigilanza europea⁹. La Banca Centrale Europea può confermare la

b) possesso da parte delle persone, alle quali per legge o per statuto spettano poteri di amministrazione e direzione, di requisiti di esperienza adeguata all'esercizio delle funzioni connesse alle rispettive cariche, in conformità delle previsioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4;

c) possesso, per le persone indicate sub b), per quelle che esercitano funzioni di controllo nonché per coloro che, in virtù della partecipazione al capitale, siano in grado di influire sull'attività dell'ente, dei requisiti di onorabilità di cui al successivo art. 5;

d) presentazione di un articolato programma di attività di cui siano indicate in particolare la tipologia delle operazioni previste e la struttura organizzativa dell'ente".

⁶ C. BRESCIA MORRA, *Il Diritto delle banche*, Bologna, 2020, 186; A. BENOCCI, *sub Art. 14, op. cit.*, 77.

⁷ S. AMOROSINO, *sub art. 14*, in *Commentario al Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia*, F. CAPRIGLIONE (diretto da) con la collaborazione di M. Pellegrini, M. Sepe e V. Troiano, Milano, 2018, 182.

⁸ P. BONTEMPI, *Diritto bancario e finanziario*, Milano, 2021, 43 s.

⁹ S. AMOROSINO, *op. cit.*, 185, C.E. PUPO, *sub art. 14*, in *Commentario breve al Testo Unico Bancario*, R. COSTI e F. VELLA (a cura di), Milano, 2019, 84.

proposta della Banca d'Italia oppure rigettarla con apposita motivazione¹⁰.

L'autorizzazione è funzionale *in primis* alla stessa costituzione della società bancaria. Infatti, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 t.u.b., “*non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione*”. Si determina così un elevato grado di penetratività del controllo, dato che nel processo genetico dell'ente imprenditoriale “*finiscono per concorrere volontà privata e volontà pubblica*”¹¹.

In secondo luogo, la medesima autorizzazione è prodromica allo svolgimento dell'attività bancaria, dato che ai sensi del primo comma dell'articolo trattasi di autorizzazione “*all'attività bancaria*” che serve a selezionare i soggetti imprenditoriali “*in grado di offrire adeguate garanzie di stabilità ed affidabilità*”¹².

3. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è un atto a discrezionalità vincolata. Infatti, quando ricorrono le sette condizioni previste dal primo comma dell'art. 14 t.u.b. l'autorizzazione è (ossia deve essere) rilasciata, sempre che sussista il requisito di fondo della “sana e prudente gestione” dell'ente creditizio¹³, inteso come criterio prognostico¹⁴ e “*cardine del sistema del diritto dell'economia [... e] strumento principale per assicurare adeguata tutela alla clientela dei soggetti vigilati*”¹⁵. Nel caso

¹⁰ C.E. PUPO, *sub art. 14, op. cit.*, 84.

¹¹ A. ANTONUCCI, *Diritto delle banche*, Milano, 2012, 197.

¹² A. BARTALENA, *Capitale iniziale e conferimenti in danaro nella s.p.a. bancaria*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2003, I, 134.

¹³ In tema v. R. COSTI, *L'ordinamento bancario*, Bologna, 2012, 334.

¹⁴ C.E. PUPO, *sub art. 14, op. cit.*, 84. Si evidenzia la presenza in passato di orientamenti, specie statunitensi, favorevoli alla *deregulation* del settore (A. GREENSPAN, *Fostering financial innovation: the role of Government*, in *The Future of Money in the Information Age*, ed. J.A. Dorn, Washington, 1997, 45; G.J. BENSTON e G.G. KAUFMAN, *The appropriate role of bank regulation*, in *Economic Journ.*, 1996, 688 s.). Su tali orientamenti si veda la disamina, critica, di T. PADOA SCHIOPPA, *L'autorizzazione bancaria è ancora necessaria?*, in *Banca Impresa Società*, 2000, 3 s.

¹⁵ F. SARTORI, *Disciplina dell'impresa e statuto contrattuale: il criterio della «sana e prudente gestione»*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2017, I, 138.

dell'autorizzazione all'attività bancaria il requisito della sana e prudente gestione deve essere inteso (oltre che in funzione della tutela dei risparmiatori) anche, se non soprattutto, in funzione della stabilità monetaria e del mercato finanziario, e ciò in forza dell'art. 127 T.F.U.E.¹⁶.

Tra le sette condizioni previste dal legislatore per il rilascio dell'autorizzazione, le prime tre hanno un carattere oggettivo che non lascia spazio a discrezionalità alcuna (lett. a, a-bis, b), mentre le altre, avendo caratteristiche meno formali bensì sostanziali¹⁷, finiscono per concedere margini di discrezionalità all'Autorità di vigilanza (sia pure non funzionali ad una limitazione dell'ingresso al mercato per ragioni di stampo macroeconomico). Il grado di discrezionalità da riconoscere all'Autorità è direttamente proporzionale al valore che si può attribuire, secondo i diversi orientamenti, al parametro della “sana e prudente gestione”¹⁸.

La prima condizione attiene alla forma giuridica, richiedendosi solo quella delle società azionarie (anche cooperative). La disposizione è molto lontana da quella del 1926, che consentiva l'esercizio dell'attività bancaria anche alle società di persone e alle imprese individuali, così come è più restrittiva di quella della legge bancaria del 1936-38 (che aveva escluso dal perimetro dei soggetti autorizzabili le società di persone e le imprese individuali) e del d.p.r. 350 del 1985 che, consentiva l'esercizio dell'attività bancaria agli enti pubblici ed a tutte le società di capitali.

L'utilizzo della forma azionaria in via esclusiva¹⁹ (con esclusione delle accomandite per azioni -in ragione dei notevoli poteri strutturalmente attribuiti agli accomandatari- e delle s.r.l. -in virtù della elasticità statutaria per esse previste dalla riforma del codice civile del

¹⁶ In tema si rinvia a V. FERRARO, *L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività bancaria. La prospettiva del diritto europeo*, in *Munus Rivista giuridica dei servizi pubblici*, 2020, 262 s.

¹⁷ A. BENOCCI, *sub Art. 14, op. cit.*, 78.

¹⁸ In tema v. *ex pluribus* A. BENOCCI, *sub Art. 14, op. cit.*, 78, che rinvia a R. COSTI, *op. cit.*, 327 e A. ANTONUCCI, *op. cit.*, 191.

¹⁹ Su cui v. M. PORZIO, *Le imprese bancarie*, in *Trattato di diritto commerciale*, V. BUONOCORE (diretto da), Torino, 2007 138.

2003 e della loro tendenziale destinazione ad una compagine ristretta²⁰), si inserisce in quel percorso di avvio verso la lucratività che sembra emergere anche per le banche in forma cooperativa, ossia in quel tracciato che ha avuto le mosse per le popolari con il d.l. 3/2015 e per le banche di credito cooperativo con il d.l. 18/2016. Conferma di quanto appena esposto si ha prendendo in esame l’obbligo delle banche di credito cooperativo di trasformarsi (salvo che si preferisca la liquidazione) in società per azioni non solo nel caso di fusioni con banche di tipologia differente, ma anche nelle ipotesi di recesso o esclusione dal gruppo bancario cooperativo (art. 36, commi 1 e 1-bis t.u.b.)²¹.

La lettura proposta si sposa con l’orientamento che vede nel modello della s.p.a. il “canone” tipologico per lo svolgimento dell’attività bancaria (astrattamente compatibile con ogni tipologia dimensionale e caratteristica operativa), mentre l’utilizzo della forma cooperativa è permesso solo se sussistano determinate condizioni di corretta operatività del modello (le dimensioni dell’attivo non superiori a un certo livello per le popolari; l’operatività territoriale e l’inserimento in un gruppo bancario per le bcc)²².

La condizione posta alla lettera *a-bis*) è che la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica. Essa è stata introdotta con il d.lgs. 333/1999, di recepimento della direttiva n. 95/26/CEE al fine di evitare arbitraggi regolamentari²³, schivando altresì il rischio di problemi di coordinamento tra autorità di vigilanza di differenti Stati²⁴. Tale condizione, tuttavia, nell’era della c.d.

²⁰ V. CALANDRA BUONAURO, *La banca: l’impresa e i contratti*, in *Trattato di diritto commerciale*, G. COTTINO (diretto da), Padova, 2001, VI, 75; C.E. PUPO, *sub art. 14, op. cit.*, 84 s.

²¹ A. MIRONE, *Statuto delle banche popolari e riforma del credito cooperativo*, in *Le metamorfosi del credito cooperativo*, P. ABBADESSA e F. CESARINI (a cura di), Giappichelli, Torino, 2019, 15; C. FIENGO, *Mutualità e patrimonializzazione delle banche di credito cooperativo (riflessioni a margine del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, conv. in L. 8 aprile 2016, n. 49)*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, 419 e 421.

²² A. MIRONE, *op. cit.*, 15. Sia consentito il rinvio al mio *Bcc e mutualità alla luce dell’introduzione del gruppo bancario cooperativo*, in *Giur. comm.*, 2019, I, 867 ss.

²³ C.E. PUPO, *sub art. 14, op. cit.*, 85.

²⁴ C. BRESCIA MORRA, *op. cit.*, 188.

deterritorializzazione, “inizia a perdere la sua originaria ragion d’essere”²⁵.

La terza condizione attiene al capitale, prescrivendosi che quello versato (al fine di garantire adeguata liquidità iniziale alla banca e di evitare iniziative imprenditoriali improvvisate²⁶) sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia. Le Disposizioni di Vigilanza prevedono, attualmente²⁷, in ossequio alla disciplina dettata dalla CRD V, che ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività bancaria, l’ammontare minimo del capitale iniziale è stabilito in 10 milioni di euro per le banche in forma di società per azioni, per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva, e in 5 milioni di euro per le banche di credito cooperativo.

Le disposizioni di vigilanza stabiliscono che nel *“caso in cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti in natura, questi non possono eccedere i tre decimi dell’ammontare complessivo del capitale. Tale limite non si applica ai conferimenti in natura effettuati nell’ambito di un medesimo gruppo bancario”*. La norma è assolutamente eterogena rispetto alla disciplina generale delle s.p.a. ed è volta a scongiurare uno scoppio finanziario iniziale²⁸.

I limiti indicati tengono conto sia dell’esigenza di non ostacolare l’accesso al mercato di nuovi operatori, sia di quella di assicurare adeguati mezzi finanziari alle banche nella fase iniziale dell’attività.

La prima delle condizioni che lascia spazio, a differenza delle precedenti, a margini di discrezionalità dell’Autorità di vigilanza è la quarta, per la quale deve essere *“presentato un programma concernente l’attività iniziale, unitamente all’atto costitutivo, allo statuto, all’indicazione, se del caso, della capogruppo, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo, nonché alla descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi relativi al governo societario, all’organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli interni e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione”*.

²⁵ A. BENOCCI, *sub* Art. 14, *op. cit.*, 79.

²⁶ A. BARTALENA, *op. cit.*, 134 e 136; C.E. PUPO, *sub* art. 14, *op. cit.*, 85.

²⁷ Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1, Sezione II, ultimo aggiornamento del 20.12.2022.

²⁸ A. BARTALENA, *op. cit.*, 138.

La condizione in questione racchiude più elementi, tra i quali il primo preso in considerazione dal legislatore è il programma iniziale dell'attività. Secondo la Circolare 285, il programma per l'attività iniziale del nuovo soggetto deve fornire una serie di informazioni minimali, tra cui: a) la descrizione delle linee di sviluppo dell'operatività; b) gli obiettivi di sviluppo, le attività programmate e le strategie funzionali alla loro realizzazione; c) il livello di rischio tollerato (nell'ambito del c.d. *risk appetite framework*); d) le caratteristiche dell'operatività che la banca di nuovo conio intende avviare²⁹; e) l'area geografica e il mercato target in cui si intende operare nonché le quote di mercato attese; f) i canali di distribuzione utilizzati; g) le previsioni dei primi tre anni sull'andamento dei volumi di attività, segmentate con un elevato grado di granularità, ove rilevante, per aree geografiche, mercati, tipologia di attività, classi di clientela, canali distributivi; h) l'evoluzione -sempre su base triennale- qualitativa e quantitativa del portafoglio crediti e le relative previsioni di svalutazione che devono essere effettuate tenendo conto della rischiosità media delle aree geografiche, dei mercati di insediamento e delle classi di clientela; i) la struttura e lo sviluppo dei costi e dei ricavi (c.d. *cost-income*), per l'intera banca e per ogni succursale che essa intende aprire nel primo triennio; l) i costi di distribuzione dei prodotti e la politica di determinazione dei prezzi; m) gli investimenti programmati e le relative coperture finanziarie; n) i prospetti previsionali relativi a stato patrimoniale, conto economico e al rendiconto finanziario; o) la composizione e l'evoluzione dei fondi propri (al fine di far emergere la sostenibilità patrimoniale del progetto); p) il calcolo dei requisiti minimi obbligatori, con evidenza dei *risk weighted assets*; q) la stima del fabbisogno patrimoniale a fronte dei rischi rilevati nel processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)³⁰; r) il calcolo della riserva di conservazione del capitale e, se previste, della riserva di capitale anticiclica e della riserva

²⁹ Ad esempio: *tipologia dei finanziamenti, altre attività che verrebbero svolte, tipologia di clientela servita.*

³⁰ In tema sia consentito il rinvio al mio *Icaap e Ilaap. Il framework delle regole prudenziali e gli obblighi differenziati degli amministratori di banche significant*, edito in *Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo*, Torino, 2021, vol. II, t. II, 517 ss.

di capitale a fronte del rischio sistemico, tenendo conto della mappatura dei rischi e dei presidi di controllo predisposti sul piano organizzativo³¹.

Le valutazioni di Banca d'Italia e Banca Centrale Europea, sia con riferimento al programma di attività, sia con riguardo allo statuto, sia infine in relazione ai dispositivi, processi e meccanismi relativi al governo societario, all'organizzazione amministrativa e contabile, ai controlli interni e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione, sono tutte improntate alla tutela del requisito della sana e prudente gestione dell'intermediario, in forza di cui le Autorità sono abilitate a richiedere modifiche funzionali. Il che significa, lo si ribadisce, che non si tratta di valutare i requisiti in prospettiva di impatto del nuovo soggetto sul mercato, bensì di stimare se quel nuovo operatore potrà realizzare gli *“obiettivi strategici dichiarati, assicurando, al contempo, una sana e prudente gestione”*³².

La quinta condizione è che sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 t.u.b. per i titolari delle partecipazioni ivi indicate ovvero, in assenza di questi ultimi, siano comunicati i nomi dei primi venti azionisti e le relative quote di capitale e di diritti di voto. Pertanto, chiunque detenga partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari almeno al 10% del capitale dovrà dimostrare di possedere requisiti di onorabilità e *soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca*.

La successiva condizione prevista dalla norma (*sub lett. e*) è quella per la quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'art. 26 t.u.b., ossia posseggano i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfino i criteri di competenza e correttezza, dimostrino di poter

³¹ Il documento in questione deve, peraltro, anche prefigurare scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate rappresentandone gli effetti sui profili prudenziali e i conseguenti oneri di rafforzamento sul piano patrimoniale e della liquidità. In relazione alla gestione dei rischi di cui tener conto ai fini autorizzativi v. E. CATALDO, *Nuove disposizioni di vigilanza per l'autorizzazione all'attività bancaria*, in *Banche e banchieri*, 2013, 245 ss. Sul “programma iniziale” si veda anche S. AMOROSINO, *op. cit.*, 185.

³² S. AMOROSINO, *op. cit.*, 186.

dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (*time commitment*), in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca. La disciplina dell'aspetto in questione (c.d. *fit and proper*) è stata dettata dal D.M. 169/2020 -atteso da lungo tempo- che ha fortemente impattato sulla *governance* delle banche³³ e che è in continuità con le linee guida EBA (adottate per la prima volta a settembre 2017) e con la guida BCE sul *fit and proper*³⁴.

L'ultima condizione per l'autorizzazione, prevista dall'art. 14, comma 1, lett. f), è che *non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza*. Si tratta di disposizione volta chiaramente ad evitare che i legami in questione possano arrecare nocimento alla possibilità per le Autorità di vigilare, impedendo così l'accesso al mercato per quegli "operatori -soprattutto internazionali- i cui nessi partecipativi rendano difficoltoso il controllo e rappresentino un potenziale strumento elusivo"³⁵. Anche in questo caso si tratta di requisito che lascia, come è peraltro inevitabile, spazi di consistente discrezionalità all'Autorità preposta alla vigilanza³⁶, fermo restando che, come autorevolmente rilevato in Dottrina, "siffatta valutazione dovrà preoccuparsi soltanto di garantire una sana e prudente gestione della banca, sotto il profilo della possibilità di espletare un'efficace opera di vigilanza, e in tali limiti dovrà essere contenuta"³⁷, non essendo in alcun modo possibile prendere in considerazione eventuali esigenze di carattere *macro*.

A queste condizioni, come giustamente rilevato, va aggiunta l'adesione ad uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia, prevista dall'art. 96 t.u.b., nonché, per le banche di credito cooperativo, l'adesione ad un gruppo bancario cooperativo (*ex art. 33, comma 1-bis, t.u.b.*)³⁸.

³³ Cfr. S. TURELLI, *Professionalità, competenza degli amministratori e board diversity*, in *Riv. soc.*, 2022, 443 ss.

³⁴ In tema v. P. BONTEMPI, *Diritto*, *op. cit.*, 48.

³⁵ A. BENOCCI, *sub Art. 14, op. cit.*, 81. In tal senso già F. VELLA, *Attività bancaria internazionale e sistemi di vigilanza: la nuova disciplina comunitaria*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1995, I, 749 ss.

³⁶ F. VELLA, *L'attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale delle banche*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2000, I, 726.

³⁷ R. COSTI, *op. cit.*, 2012, 361.

³⁸ C.E. PUPO, *sub art. 14, op. cit.*, 84.

L'autorizzazione viene rilasciata o negata (dalla BCE o, nel caso di risultanze istruttorie negative, direttamente dalla Banca d'Italia³⁹) entro 180 giorni dalla domanda e il detto termine è interrotto se vengono richiesti documenti mancanti o può essere sospeso nel caso di richiesta di informazioni ad altre autorità. In ogni caso il termine non può superare dodici mesi e il silenzio dell'Autorità non equivale ad assenso, restando assoggettato a possibilità di ricorso al giudice amministrativo⁴⁰.

Una volta concessa l'autorizzazione, la banca deve dare corso all'attività entro un anno, altrimenti decade dall'autorizzazione.

4. Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione è stata introdotta nel corpo dell'articolo 14 t.u.b., al comma 3-*bis*, in sede di adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che, disciplinando il *Single Supervisory Mechanism*, attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e che ha determinato l'assegnazione alla Banca Centrale Europea della potestà autorizzatoria⁴¹.

La revoca dell'autorizzazione interviene su proposta o per lo meno sentita la Banca d'Italia. Quindi, mentre in sede di rilascio dell'autorizzazione l'Autorità di vigilanza nazionale ha una funzione istruttoria, competendo la decisione sempre in capo a BCE, in sede di revoca la BCE può attivarsi autonomamente, dovendo solo sentire Banca d'Italia⁴².

V'è un solo caso in cui la revoca dell'autorizzazione richiede la espressa proposta della Banca d'Italia. Si tratta del caso di liquidazione coatta amministrativa disposta ai sensi dell'art. 80 t.u.b., per la quale la revoca dell'autorizzazione è decisa sempre da BCE, ma solo su

³⁹ Onde evitare di impegnare inutilmente l'Autorità europea: S. AMOROSINO, *op. cit.*, 184.

⁴⁰ In tema v. P. BONTEMPI, *Diritto, op. cit.*, 49.

⁴¹ S. AMOROSINO, *op. cit.*, 183.

⁴² A. BENOCCI, *sub Art. 14, op. cit.*, 82.

proposta dell’Autorità di vigilanza nazionale (comma 3-ter dell’articolo 14 t.u.b.)⁴³.

I casi in cui può essere revocata l’autorizzazione sono tre, ed esattamente quando: *a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l’autorizzazione è stata rilasciata; b) l’autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni; c) è accertata l’interruzione dell’attività bancaria per un periodo continuativo superiore a sei mesi.*

Secondo le disposizioni di vigilanza nei casi di revoca dell’autorizzazione (come in quelli di decadenza), *la società modifica l’oggetto sociale per escludere lo svolgimento dell’attività bancaria, oppure dispone la liquidazione*⁴⁴.

5. Autorizzazione allo stabilimento in Italia di prima succursale di banca di Stato terzo

Il primo stabilimento in Italia di una succursale di una banca di uno Stato terzo è disciplinato dall’art. 14, comma 4, t.u.b. (mentre tutte le altre ipotesi relative allo stabilimento di succursali in Italia, nel territorio UE e in territorio extra UE, così come le ipotesi di

⁴³ Si pone il problema della applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, in luogo della liquidazione giudiziale (e, prima della sua introduzione, del fallimento), alle banche di fatto (ossia a chi esercita attività di impresa bancaria senza la debita autorizzazione o dopo che la stessa sia stata revocata). A fronte di una tesi formalistica, che vorrebbe l’applicazione della disciplina speciale solo alle banche dotate di autorizzazione, si pone e si lascia preferire una tesi sostanzialistica. Secondo quest’ultimo orientamento la disciplina della liquidazione coatta andrebbe adottata anche in presenza di soggetti non autorizzati o la cui autorizzazione sia stata revocata, in quanto codesta disciplina è quella più idonea a tutelare non solo gli interessi dei creditori ma anche quelli dei risparmiatori e l’interesse generale della stabilità del sistema e risulterebbe paradossale che codesta disciplina venisse bypassata in presenza di un’impresa bancaria non autorizzata e, quindi, illegale (R. COSTI, *op. cit.*, 361; S. BONFATTI, *La liquidazione coatta delle banche e degli intermediari in strumenti finanziari*, Milano, 1998, 30 ss.; G. CARRARO AVENTI, *Le Casse Peote del Veneto e la nuova legge bancaria*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2000, I, 384; in senso contrario v. A. NIGRO, *op. cit.*, 306 e V. SANTORO, *Questioni in tema di banca di fatto*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1997, II, 97 ss.; per la ricostruzione delle differenti posizioni v. A. BENOCCI, *sub Art. 14, op. cit.*, 83).

⁴⁴ Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 1, Sezione V.5, ultimo aggiornamento del 20.12.2022.

stabilimento di succursali di banche italiane in uno stato terzo, sono disciplinate dall'art. 15 t.u.b.).

Come noto, la disciplina europea consente alle banche comunitarie di stabilire succursali in qualsiasi stato dell'Unione senza alcuna autorizzazione, mentre per le banche extracomunitarie il comma 4 dell'art. 14 t.u.b. prevede che lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca di Stato terzo deve essere autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri.

Precedentemente l'autorizzazione era rilasciata dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro degli esteri e sentita l'Autorità di vigilanza nazionale. La disposizione è stata modificata, in ossequio alla disciplina europea, con il d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, con l'art. 26, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (che ha attribuito alla Banca d'Italia la funzione del Ministro dell'economia e delle finanze prevista dalla dall' art. 14 t.u.b.) e successivamente con l'articolo 1, comma 2, d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303. Da ultimo l'espressione "banca extracomunitaria" è stata sostituita (con l'art. 1, comma 3, lettera b, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182) con l'espressione "banca di Stato terzo".

L'eliminazione del ruolo del Ministro dell'economia e l'attribuzione del potere autorizzativo ad un organo di vigilanza tecnico (la Banca d'Italia) e non politico (il Ministero degli affari esteri, il cui ruolo è adesso solo consultivo) hanno la funzione di rendere il nostro ordinamento compatibile con il *framework* normativo europeo e di evitare che dinamiche politiche (o di segregazione di mercato) possano influenzare la scelta⁴⁵.

L'autorizzazione è rilasciata qualora vengano rispettate le condizioni, già viste, in relazione: 1) al capitale sociale versato (di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia); 2) alla presentazione di un programma concernente l'attività iniziale (con tutte le prescrizioni di cui alla lettera c del comma 1 dell'articolo in esame); 3) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'art. 26 t.u.b.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della condizione di reciprocità (da cui anche il ruolo rimasto in capo al

⁴⁵ A. BENOCCI, *sub* Art. 14, *op. cit.*, 84.

Ministro degli esteri), che si inverte (secondo quanto disposto dalle disposizioni di vigilanza⁴⁶) allorché risulta:

l'inesistenza di impedimenti a un efficace esercizio delle funzioni di vigilanza da parte della Banca d'Italia,

l'esistenza nello Stato d'origine di una regolamentazione e di controlli di vigilanza adeguati, anche in materia di AML,

l'esistenza di accordi (ovvero l'inesistenza di ostacoli) per lo scambio di informazioni fra la Banca d'Italia e le autorità di vigilanza dello Stato d'origine.

In ogni caso, con riferimento al requisito la valutazione della condizione di reciprocità si deve tener conto del caso in cui la banca dello Stato terzo decida, pur di operare in Italia, di autolimitare l'operatività della succursale al fine di consentire il concretizzarsi della condizione in parola.

6. Notazioni sull'albo delle banche come ultimo passaggio di una fattispecie a formazione progressiva

Come noto, per potere operare le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonché le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, sono tenute ad iscriversi all'apposito albo previsto dall'art. 13 t.u.b. Detto articolo è stato rimodellato dal d. lgs 223/2016 (adottato per adeguare l'ordinamento italiano al Regolamento UE n. 1024/2013 che attribuisce

⁴⁶ Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 7, Sezione I, ultimo aggiornamento del 20.12.2022. In tema vige ancora un D.M del Ministro del tesoro (9 agosto 1993) che prevede all'art. 2, ai fini dell'individuazione della condizione di reciprocità, che nella "valutazione delle domande avanzate dagli enti creditizi [...] le autorità competenti tengono conto delle seguenti condizioni: l'esistenza, nel Paese d'origine, di una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza anche su base consolidata; l'esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero l'inesistenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza del Paese d'origine; il consenso preventivo dell'autorità di vigilanza del Paese d'origine all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività prescelte dall'ente richiedente; l'attestazione da parte dell'autorità di vigilanza del Paese d'origine della solidità patrimoniale, dell'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre e del gruppo bancario". Ovviamente, l'apertura della succursale in Italia presuppone l'impegno della banca di uno Stato terzo ad aderire, per il tramite della detta succursale, ad un sistema di garanzia dei depositanti (C.E. PUPO, *sub art. 14, op. cit.*, 88).

alla Banca Centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico⁴⁷). Come giustamente rilevato in dottrina, prima dell'avvento del MVU, l'albo delle banche aveva una valenza all'interno di un sistema nazionale chiuso⁴⁸.

Le Disposizioni di Vigilanza per le Banche -Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, ultimo aggiornamento del 20 dicembre 2022, Titolo I, Capitolo I, Sez. V, par. 4 - prevedono che la disciplina dell'iscrizione all'albo si applichi anche alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo di gruppi bancari.

La medesima Circolare 285 prevede che sia la banca, autorizzata dalla Banca Centrale Europea (e successivamente iscritta al registro delle imprese), ad inoltrare alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese: *“A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive la banca all'albo di cui all'art. 13 TUB”*⁴⁹.

In sede di richiesta di iscrizione all'albo, la banca invia copia del certificato attestante l'adesione a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia, ai sensi dell'art. 96 T.U.B. La banca, inoltre, è obbligata ad aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 128-bis T.U.B.

Ottenuta l'iscrizione all'albo, la banca comunica alla Banca d'Italia l'avvio dell'operatività⁵⁰.

La disciplina, a differenza della legge bancaria del 1936-38 (R.D.L. 375/1936, art. 29), non prevede una precisa identificazione degli

⁴⁷ Sul MVU v. *ex pluribus* S. CASSESE, *La nuova architettura finanziaria europea*, in *Giornale di Dir. Amm.*, 2014, 79 ss.

⁴⁸ V. LEMMA, *sub art. 13*, in *Commentario al Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia*, F. CAPRIGLIONE (diretto da) con la collaborazione di M. Pellegrini, M. Sepe e V. Troiano, Milano, 2018, 173.

⁴⁹ Sistema simile è previsto in Portogallo, in cui il Banco de Portugal ha 30 giorni per procedere all'iscrizione dell'ente, termine decorrente dalla notifica dell'avvenuta autorizzazione. Cfr. <https://clientebancario.bportugal.pt/registo>

⁵⁰ Tenendo conto che, sempre ai sensi della Circolare 285, *“Prima di avviare l'operatività con assegni o nel comparto delle carte di pagamento, la nuova banca è tenuta inoltre ad assolvere gli obblighi previsti dalla disciplina della Centrale di Allarme Interbancaria”*. Cfr. Regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002, ss.mm.

elementi che devono essere pubblicati, con la conseguenza che è la normativa di rango secondario a dover integrare quella di legge⁵¹.

La disciplina dettata dall'art. 13 T.U.B. è, quindi, completata, sul piano dei contenuti dell'iscrizione all'albo, dalla Circolare 285, Parte I, Titolo I, Cap. 4, Sez. II, secondo cui l'albo contiene: per le banche italiane, la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa; per le succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie, la denominazione e la sede principale della succursale nonché la sede legale della casa madre.

Sono, inoltre, indicati la data e il numero di iscrizione all'albo nonché il codice meccanografico della banca.

Qualsiasi variazione delle informazioni contenute nell'albo deve essere, ovviamente comunicata a Banca d'Italia. La comunicazione deve essere effettuata con tempestività ed in ogni caso entro il termine massimo di 10 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'organo sociale competente dalla quale risulti l'adozione delle modifiche. È soggetta a comunicazione anche la quotazione della banca in mercati regolamentati italiani ed esteri intervenuta successivamente all'iscrizione all'albo.

Infine, nel periodo in cui la banca è sottoposta ad amministrazione straordinaria, l'adozione del provvedimento deve essere indicata nell'albo.

La *ratio* della disposizione è quella, evidentemente, di far sì che, come per qualsiasi impresa, siano disponibili le informazioni essenziali ad essa afferenti. Tuttavia, se fosse questa l'esclusiva ragione della norma, sarebbe bastata l'iscrizione nel registro delle imprese. Per tale ragione non convince appieno la tesi, autorevolmente avanzata in

⁵¹ La legge bancaria del 1936-38 (a differenza di quella del 1926-27) prevedeva, infatti, che dovessero essere iscritte all'albo le seguenti informazioni: a) la denominazione; b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni; c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio; d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali. In tema A. BENOCCI, *sub* Art. 13, in *Commentario al Testo Unico Bancario*, S. BONFATTI (a cura di) e coordinato da G. Falcone, Pisa, 2021, t. 1, 72, sia pur con una differente lettura della legge bancaria del 1926-27.

Per una valutazione giustamente positiva del fatto che la norma in questione rinvii alla disciplina di rango regolamentare la definizione del contenuto dell'iscrizione v. C.E. PUPO, *sub* art. 13, in *Commentario breve al Testo Unico Bancario*, R. COSTI e F. VELLA (a cura di), Milano, 2019, 81.

dottrina, secondo la quale l'iscrizione all'albo avrebbe una funzione puramente certificativa/notiziale⁵².

Infatti, le Disposizioni di Vigilanza, sopra citate, prevedono che l'iscrizione all'albo preceda l'avvio di attività e lo ribadiscono allorché stabiliscono, con riferimento alle banche comunitarie, che l'avvio dell'operatività in Italia può avvenire solo dopo avere espletato gli adempimenti previsti da leggi e disposizioni amministrative vigenti in Italia per l'apertura di sedi secondarie di società estere e dopo che la succursale sia stata iscritta all'albo di cui all'art. 13 T.U.B. (cfr. Circolare 285, Parte I, Titolo I, Capitolo 3, Sezione II, Par. 1).

Ciò non implica che l'atto della Banca d'Italia sia discrezionale, aparendo come un atto amministrativo vincolato⁵³, una volta intervenuta l'autorizzazione della BCE, ma da tale ricostruzione si può evincere che l'albo ha una funzione non solo notiziale, ma altresì di accertamento (si ripete, non discrezionale) della sussistenza delle condizioni per poter procedere all'avvio dell'operatività bancaria. *“L'iscrizione all'albo attesta che il soggetto è autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria e che, conseguentemente, è sottoposto alla normativa e ai controlli di vigilanza”*⁵⁴.

L'atto di iscrizione è, quindi, un atto dovuto che completa l'iter autorizzativo, in una fattispecie a formazione progressiva⁵⁵. L'iscrizione all'albo costituisce l'ultimo passaggio di un procedimento amministrativo volto a irregimentare l'ingresso degli operatori economici (senza che il provvedimento amministrativo possa avere a fondamento ragioni di mercato) in un settore economico che per le sue peculiarità è assolutamente delicato.

E in questo senso si è, sul piano sostanziale, espressa quella giurisprudenza, sia pure isolata (non trattandosi, per intuibili ragioni, di

⁵² R. COSTI, *op. cit.*, 337; C. BRESCIA MORRA, *op. cit.*, 188; C.E. PUPO, *sub art. 13, op. cit.*, 82; A. BENOCCI, *sub Art. 13, op. cit.*, 69 ss.; TRICOMI, *sub art. 13*, in *Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, C. Costa (a cura di), Torino, 2013, I, 125. Sull'iscrizione all'albo v. anche C. CARACCILO, in *La nuova legge bancaria*, P. FERRO-LUZZI e G. CASTALDI (a cura di), Milano, 2000, 274 ss.

⁵³ C.E. PUPO, *sub art. 13, op. cit.*, 81.

⁵⁴ Circolare 285, Parte I, Titolo I, Capitolo IV, Sez. I, par. I.

⁵⁵ Una “sorta di formazione a gradi”, prendendo in prestito le parole di F. CARNELUTTI, *Formazione progressiva del contratto*, in *Riv. dir. comm.*, 1916, II, 315, dedicate ad altro tema.

una fattispecie frequente), che ha statuito che *la sola autorizzazione della Banca d'Italia non rimuove il limite all'esercizio dell'attività se ad essa non faccia seguito l'iscrizione all'albo di cui all'art. 13 d.lg. n. 385/1993, che condiziona l'operatività della società come banca*^{56 57}.

⁵⁶ Trib. Firenze, 20 marzo 2003, in *Nuova giurisprudenza civ. comm.*, 2004, I, 10 ss., con ampia nota critica di P. BONTEMPI, *Quando la banca fallisce per la mancata iscrizione nell'albo delle banche di cui all'art. 13 t.u. bancario*, 32 ss. In tema v. anche P. BONTEMPI, *Diritto*, *op. cit.*, 45.

⁵⁷ La cancellazione dall'albo avviene a cura della Banca d'Italia ove sia disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ovvero quando intervenga dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione. Si ricorda, per completezza, che, oltre all'albo nazionale, la BCE tiene un elenco di banche significative (*ex art. 49, par. 1, Reg. n. 468/2014 della BCE, Regolamento quadro sull'MVU*) e un elenco -sulla scorta del paragrafo 2 del medesimo articolo appena citato- contenente il nome di ogni soggetto vigilato che ricade sotto la vigilanza di un'Autorità di Vigilanza Nazionale facente parte dell'MVU (con il nome della relativa Autorità Nazionale di Controllo). In tema cfr.: V. LEMMA, *op. cit.*, 172; C.E. PUPO, *sub art. 13, op. cit.*, 82.